

AVVISO PUBBLICO

SCHEMA DI CONVENZIONE

VISTI

- la Legge regionale del 12.10.2016 n. 30 recante “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”;
- la deliberazione n. 303 dell’11.08.2015 e la Deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31.08.2015 che hanno approvato il Programma Operativo Regionale – POR Calabria FESR FSE 2014-2020, mediante il quale la Regione Calabria si è dotata di un’Agenda Urbana Sostenibile al fine di consentire alle Città di assumere un ruolo importante nell’elaborazione di una Strategia integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile per come previsto dalla Politica di coesione 2014-2020 che promuove, nell’ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie definite sulla base delle esigenze di sviluppo dei territori interessati;
- la Decisione n. C (2015) n.7227 del 20.10.2015 della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria – POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
- la deliberazione n. 501 dell’01.12.2015 di presa d’atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale – POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e di istituzione del Comitato di Sorveglianza;
- la deliberazione n. 45 del 24.02.2016 concernente la “Presa d’atto del Programma operativo Regionale (POR) FESR/FSE 2014-2020 (approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e dell’informativa sulla decisione finale nell’ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 2014-2020”;
- La deliberazione n. 326 del 25 07.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i documenti “Indirizzi strategici per lo Sviluppo Urbano Sostenibile in Calabria” e “Procedure per l’attuazione delle azioni del POR Calabria FESR/ FSE 2014-2020 all’interno della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Regione Calabria”, finalizzati a definirne gli indirizzi strategici e le modalità di intervento della Strategia Regionale di Sviluppo Urbano Sostenibile ed ha dato mandato all’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR/ FSE 2014-2020 di coordinare il procedimento di definizione della strategia urbana di concerto con i Dipartimenti responsabili delle azioni del POR che concorrono a finanziare la strategia stessa;
- la deliberazione n. 283 del 4.07.2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato le “Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile della Regione Calabria” e i quadri finanziari, limitati alle Azioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, relative ai Poli Regionali della Città di Catanzaro, della Città di Reggio Calabria; e delle Città di Cosenza e Rende; e alle Aree Urbane di dimensione inferiore della Città Porto (Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando), della Città di Crotone, della Città di Vibo Valentia, della Città di Lamezia Terme e della Città di Corigliano - Rossano.
- la deliberazione della Giunta regionale n. 643 del 30 Dicembre 2019 recante “POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Agenda Urbana: Modifica Allegato 2 DGR 326/2017, Allegato 2 A DGR 283/2018 e integrazione delle “Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020” di cui alla DGR n. 84/2017 e s.m.i.;
- il capitolo 4 del Programma Operativo Regionale – POR Calabria FESR/ FSE 2014-2020 e ulteriormente declinata con la predetta deliberazione di Giunta regionale n. 326/2017 prevendo

- l'azione "Strategia di Sviluppo delle aree urbane di dimensione inferiore" (città portuali e hub dei servizi regionali): Crotone, Vibo Valentia, Corigliano-Rossano, Lamezia Terme e Città Porto (Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando), con una dotazione finanziaria pari ad € 85.266.515,00;
- la DGR n. 283 del 4.07.2018 ha approvato il quadro finanziario definitivo delle strategie delle Aree Urbane di dimensioni inferiori, al lordo e al netto della riserva di efficacia dell'attuazione, per un importo di € 85.266.515,00;
 - che a seguito della Decisione di Esecuzione della Commissione del 20.8.2019 C(2019) 6200 final, la riserva di efficacia è stata conseguita in tutti gli Assi eccetto l'Asse 9 del POR FESR FSE 2014-2020 della Regione Calabria;
 - la DGR 643 del 30 dicembre 2019, avente ad oggetto: POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 Agenda Urbana: modifica allegato 2 DGR 326/2017 - allegato 2 a DGR 283/2018 e integrazione delle linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 di cui alla DGR n. 84/2017 e s.m.i.;
 - l'aggiornamento del Manuale per la selezione delle operazioni, approvato con il citato Decreto Dirigenziale n. 9651 del 06/08/2019, prevede la possibilità che le attività per la selezione delle operazioni proposte dalle Aree urbane di dimensione inferiore siano affidate al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP);
 - la nota prot. 286518 del 09.09.2020 con gli esiti della procedura di valutazione delle operazioni presentati dal NRVVIP all'Autorità di Gestione;
 - la DGR n. 320 del 26 ottobre 2020, ha approvato la revisione del Programma a seguito della quale è stato garantita la copertura finanziaria delle operazioni selezionate nell'ambito della Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile, Aree Urbane minori, per complessivi 83,192.626,81 euro, a valere sulle risorse del FSC 2014/2020;
 - L'adozione della decisione comunitaria C (2020)8335 final del 24/11/2020, la cui presa d'atto è avvenuta con DGR n. 320 del 26 ottobre 2020, in cui è stata approvata la revisione del Programma a seguito della quale è stato deciso di garantire la copertura finanziaria delle operazioni selezionate nell'ambito della Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile, Aree Urbane minori, per complessivi 83,2 milioni di euro, a valere sulle risorse del FSC 2014/2020;
 - La Delibera CIPESS del 29 04 2021 "Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione (Delibera n.2/2021)" pubblicata in GU il 16 06 2021;
 - la Delibera del 15 aprile 2021, n. 124 "Piano Sviluppo e Coesione (PSC). Art.44 del Decreto legge 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i. e art. 242 del Decreto legge 34/2020 convertito in legge 77/2020. Atto di indirizzo per gli adempimenti nelle more dell'approvazione del PSC", la Giunta Regionale ha dato atto che l'articolazione dell'importo di 288,30 milioni di euro che la Regione si è impegnata - nell'ambito dell'Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020 - a rendere disponibile sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC/FAS), per come declinato nella comunicazione di chiusura istruttoria - ex art.44 del Decreto Legge 34/2019 convertito in legge n.58/2019 - della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione Territoriale e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
 - la Delibera CIPESS n.2/2021 del 29 aprile 2021 "Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione", (pubblicata in GU - Serie Generale - n. 142 del 16.06.2021) con cui è stato approvato il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria;
 - l'accordo di programma per l'attuazione della strategia urbana dell'area urbana di dimensione inferiore di Lamezia Terme sottoscritto il 7 settembre 2021 tra la Regione Calabria "Dipartimento Programmazione Unitaria" e l'Area urbana di dimensione inferiore di Lamezia Terme.
 - la Legge 6 giugno 2016, n.106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;
 - il D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore";

- la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale n. 23/2003 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000)", così come modificata con legge regionale n. 26 del 3 agosto 2018;
- la Legge n. 266/91 "Legge-quadro sul volontariato";
- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge Regionale n. 19 del 4 settembre 2001 "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso";
- Legge Regionale n. 33 del 26 luglio 2012 "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 dicembre 2020, n. 104, con la quale è stato approvato il "Piano sociale regionale 2020-2022, in attuazione della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23.

RICHIAMATI

- Artt. 6, 94, 95 e 181, c. 1, del D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", per quanto applicabili;

Interviene il presente atto di convenzione

TRA

LA REGIONE CALABRIA, di seguito per brevità Regione, rappresentata dal Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento "Salute e Welfare" domiciliato per la carica in Catanzaro località Germaneto;

E

il Soggetto Attuatore denominato, Codice Fiscale....., con sede legale in, nella persona di nato/a a il, il/la quale agisce e interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante, nonché in caso di ATI/ATS con mandato di rappresentanza alla realizzazione del progetto, dell'ATI/ATS costituito con atto Rep. n. del registrato a il dal Notaio siglato con il soggetto Partner, Rappresentante Legale Sede Legale C.F./P. IVA

Art. 1 - Oggetto della convenzione

- 1.1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Calabria - Dipartimento Salute e Welfare ed il Soggetto Attuatore per la realizzazione del progetto denominato "....." che qui si intende integralmente richiamato per come approvato e da svolgersi nel rispetto di quanto ivi previsto e del progetto di bilancio per quanto concerne le fasi di gestione, rendicontazione, controllo e pagamento attinenti il Progetto stesso.
- 1.2. Le premesse e gli atti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1.3. Il Soggetto Attuatore cura l'organizzazione e la realizzazione del Progetto approvato, in coerenza con i contenuti e le modalità di attuazione in esso previste, nel pieno rispetto delle disposizioni dell'avviso, e di quanto previsto della normativa dell'Unione europea vigente in materia, indicata nei Visti Normativi della presente convenzione, ivi compresa la normativa dell'Unione europea applicabile alla programmazione (POR) FESR/FSE 2014-2020 (approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) n. 7227 final del 20/10/2015), dalla DGR del 15 aprile 2021, n. 124 "Piano Sviluppo e Coesione (PSC). Art.44 del Decreto legge 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i. e art. 242 del Decreto legge 34/2020 convertito in legge 77/2020. Atto di indirizzo per gli adempimenti nelle more dell'approvazione del PSC" e dall'articolo 242 comma 6 del decreto legge 34/2020 di disponibilità a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC/FAS), anche non espressamente richiamata nel presente atto o nell'Avviso.

Art. 3 – Durata della convenzione e modalità di realizzazione

3.1 La convenzione ha durata fino alla conclusione del progetto fissata in 18 mesi, salvo proroghe concesse dalla Regione Calabria. In caso di concessione della proroga a invarianza finanziaria, la presente convenzione si intende anch'essa prorogata per il medesimo periodo previa comunicazione formale da parte della Regione.

3.2 La data di stipula della presente convenzione (o l'eventuale autorizzazione all'avvio anticipato) rappresenta la data formale di avvio del progetto. Il soggetto attuatore si impegna ad avviare le attività progettuali previste dal progetto approvato entro 15 giorni dalla stipula della convenzione. Per avvio delle attività progettuali si intende la presentazione al referente di progetto del Settore "Salute e Welfare" della comunicazione formale indicante il giorno di avvio delle attività progettuali. Il mancato avvio delle attività entro tale termine comporterà la revoca del finanziamento assegnato.

3.3 Per la realizzazione delle attività il Soggetto Attuatore dovrà:

- a) rispettare la tempistica di realizzazione indicata nella proposta progettuale;
 - b) tenere costantemente informata la Regione dell'avanzamento esecutivo dei progetti;
 - c) rispettare gli adempimenti procedurali in materia di monitoraggio;
 - d) rispettare le regole di ammissibilità delle spese previste dall'Avviso pubblico per la realizzazione di interventi a regia regionale in attuazione alla DGR n. 350 dell'11 agosto 2021 Agenda Urbana – Aree Urbane di dimensioni inferiori- Approvazione nuovo Piano finanziario ed elenco interventi ed approvazione schema Accordo di Programma Comune di Lamezia Terme ed attenersi alle indicazioni in merito all'applicazione dell'Azione
-
- e) dotarsi di un sistema di contabilità separata e informatizzata per tutte le operazioni relative al progetto, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente in materia;
 - f) assicurare che tutti i documenti giustificativi delle spese rendicontate in originale o copie conformi agli originali, siano tenuti a disposizione della Regione e delle altre Autorità competenti per i cinque anni successivi a partire dalla data di ricezione del pagamento del saldo e comunque fino al temine di eventuali procedure di controllo. Tale decorrenza è sospesa in caso di procedimento giudiziario.
 - g) inviare alla Regione Calabria la documentazione inerente alla realizzazione del progetto secondo le tempistiche e le modalità dettagliate agli artt. 8 e 9 della presente convenzione, salvo diversa disposizione.

Art. 4 Rispetto degli adempimenti

1. Il Soggetto attuatore si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare gli adempimenti, in tutte le fasi di gestione, monitoraggio e rendicontazione, di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti dell'Unione europea, nazionali e regionali citati in premessa dei quali, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta di conoscere i contenuti. Le gravi violazioni da parte del Soggetto Attuatore della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale possono costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento, con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate.

Art. 5 - Obblighi della Regione

1. Per la realizzazione delle attività la Regione:
 - a) supporta l'Attuatore nell'attuazione delle attività progettuali;
 - b) condivide con lo stesso le informazioni relative alla gestione finanziaria ed ai risultati delle verifiche;
 - c) assolve ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della Regione, dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione;

Art. 6 - Obblighi e responsabilità dell'Attuatore

1. Il soggetto Attuatore ai fini della realizzazione del progetto dovrà:
 - a) avviare l'operazione in data successiva a quella di aggiudicazione dell'intervento e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini di durata e conclusione dell'operazione;
 - b) realizzare completamente l'operazione e concluderla entro i termini stabiliti dai provvedimenti dell'Amministrazione regionale;
 - c) realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative al PSC e successivamente recepite nel FSC;
 - d) mantenere, per tutto il periodo di attuazione e fino alla liquidazione, i requisiti di ammissibilità.

ART. 7 – CARATTERISTICHE, DURATA E IMPORTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

1. Durata: gli interventi dovranno concludersi entro e non oltre 18 mesi dalla sottoscrizione del presente atto di convenzione, salvo eventuali proroghe comunicate dall'Amministrazione regionale.
2. Budget di progetto: Le risorse complessive, messe a disposizione dalla Regione Calabria, per la realizzazione degli interventi a valere sull'Azione _____ sono pari a _____
3. Concessione ed erogazione del finanziamento: La Regione Calabria erogherà il finanziamento, con Decreto del Dirigente di Settore secondo le seguenti modalità:
 - a) un'anticipazione, pari al 30% dell'investimento complessivo a valere su ciascuna azione, sarà erogata entro 30 giorni dalla stipula dell'atto di convenzione tra la Regione Calabria ed il soggetto attuatore;
 - b) successivamente le risorse saranno trasferite, eventualmente in ratei, sulla base di stati di avanzamento comunicati dal soggetto attuatore evidenzianti l'utilizzo di almeno il 40 per

cento del trasferimento precedente, fino al 95% dell'investimento iniziale.

- c) Il saldo del 5% verrà erogato/compensato a rendicontazione dell'investimento totale.
- d) Ogni erogazione successiva alla quota di anticipazione avverrà a seguito della trasmissione, da parte del Soggetto Attuatore, della documentazione di rendicontazione (SAL o certificati di pagamento e relativi atti di approvazione, relazioni intermedie, fatture quietanzate o documentazione avente medesimo valore probatorio), comprovante:
- e) Il finanziamento assegnato si considera accettato, fatta salva l'eventuale rinuncia da parte del Soggetto Attuatore, che dovrà essere comunicata alla Regione Calabria, Dipartimento Salute e Welfare, U.O.A - Settore Welfare, al seguente indirizzo pec welfare.lw@pec.regione.calabria.it

ART. 8 - SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione del progetto che rispettano i seguenti principi:

- a) Essere comprese nelle voci indicate nel piano finanziario approvato;
- b) Riferirsi temporalmente al periodo ricompreso tra la data di avvio attività e la data di conclusione del progetto;
- c) Essere sostenute dal Soggetto Attuatore (sia esso singolo o in forma associata);
- d) Essere pertinenti e imputabili, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite, con esplicito richiamo al progetto su ogni singola richiesta di rimborso;
- e) Debitamente comprovate da documenti contabili che riportino la descrizione dettagliata delle seguenti tipologie di costo:
 - Spese per personale e professionisti impiegati;
 - Materiale di consumo che dovesse rendersi necessario per le attività;
 - Costi generali legati alla gestione del progetto;
 - Oneri relativi alle spese per l'assicurazione contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento del servizio, nonché la responsabilità civile verso terzi (ex art. 4 L.266/91).

ART. 9 – SPESE NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

- Spese di viaggio (trasferte e alloggio);
- Acquisto e/o ristrutturazione immobili;
- Opere di straordinaria manutenzione;
- Costi generali del progetto eccedente la quota limite prevista dalla rispettiva scheda riportata in avviso;
- Le ammende le penali e le spese per controversie legali in conseguenza di comportamenti che hanno dato origine a sanzioni amministrative in conseguenza di violazioni di impegni contrattuali ed in conseguenza di azioni per la tutela di interessi lesi;
- Costi sostenuti al di fuori dei limiti del progetto approvato e spese non rientranti in quelle previste dal piano economico finanziario salvo modifiche intervenute e autorizzate da Regione Calabria.

Art. 10 – Contabilità separata

1. Nell'ambito dell'attuazione del progetto, relativo al FSC, il Soggetto Attuatore è tenuto, a garantire una "contabilità separata" per l'operazione oggetto di finanziamento o una "codificazione contabile adeguata" per tutte le transazioni relative all'operazione stessa.
2. In entrambi i casi — sistema di contabilità separata o codificazione contabile adeguata — il sistema contabile del Soggetto Attuatore deve essere ispirato al criterio della massima trasparenza consentendo di ottenere l'estratto analitico di tutte le transazioni oggetto dell'intervento cofinanziato con le risorse FSC, con puntuali richiami che rendano agevole e rapido il riscontro fra la contabilità generale e la contabilità relativa all'operazione finanziata, nonché fra questa e le prove documentali.
3. L'organizzazione del sistema contabile del Soggetto Attuatore relativa al progetto cofinanziato può avvenire secondo le due diverse (alternative) modalità seguenti:
 - a. stante la contabilità predefinita dal soggetto Attuatore, viene predisposta una contabilità separata attraverso la quale siano esattamente individuabili tutti i movimenti finanziari relativi alla singola operazione. In questo caso, il soggetto Attuatore deve predisporre un sistema di contabilità separata che consenta di rintracciare, per la singola operazione realizzata, i movimenti finanziari in entrata e in uscita a essa riferiti. In particolare, il sistema contabile deve fornire per l'operazione finanziata le seguenti informazioni:
 - Titolo dell'operazione;
 - Codice di Monitoraggio di riferimento;
 - Codice Unico di Progetto;
 - Importo di spesa programmato;
 - Importo ed estremi dell'atto o degli atti di impegno di spesa relativi all'operazione;
 - Importo, tipologia ed estremi dei documenti relativi alla spesa sostenuta (fatture quietanzate o documenti contabili avente forza probatoria equivalente);
 - Importo, tipologia e estremi dei titoli di pagamento o delle quietanze liberatorie;
 - Estremi di registrazione nei libri contabili obbligatori o nella contabilità pubblica;
 - b. non viene definita una contabilità separata ma nel sistema di contabilità del Soggetto Attuatore vengono introdotte specifiche codificazioni relative alla singola operazione in modo tale da rendere possibile l'immediata e chiara individuazione di tutte le transazioni relative ad una operazione cofinanziata, la loro inequivocabile riconducibilità all'operazione, nonché il rapido riscontro tra il movimento e la documentazione probatoria della spesa. Sotto il profilo finanziario, inoltre, è necessario che il Soggetto attuatore disponga di un conto di tesoreria nel quale siano chiaramente evidenziate sia le entrate ricevute a seguito di domanda di rimborso o a titolo di anticipo, sia le uscite delle risorse relative alle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione finanziata dal FSC.

Art. 11 - Presentazione della rendicontazione

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a svolgere tutte le attività necessarie per la corretta attuazione delle operazioni previste nell'intervento, da eseguire in conformità al Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Piano di Sviluppo e Coesione" della Regione Calabria approvato con Decreto Dirigenziale n. 14541 del 14.10.2024 a cui integralmente si rimanda.
2. L'intervento dovrà essere altresì attuato in conformità alle prescrizioni contenute nell'Articolato dell'Accordo di Programma Quadro del 7 settembre 2021 che fissa gli obblighi delle parti e gli impegni cui sono tenuti i Soggetti Attuatori e quelli responsabili della corretta attuazione degli stessi.
3. I fascicoli dei procedimenti devono essere resi disponibili, senza limitazioni, da parte del Soggetto Attuatore a favore dell'Amministrazione regionale e di tutti i soggetti interessati, su supporti comunemente accettati.

4. Il Progetto potrà essere rimodulato secondo le modalità previste nell'Articolato dell'Accordo di Programma Quadro del 7 settembre 2021 su richiesta motivata e documentata del soggetto attuatore.
5. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata dal soggetto attuatore, sottoscritta dal legale rappresentante.
6. Il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere entro tre mesi dalla conclusione degli interventi una relazione della rendicontazione finale che contenga i seguenti elementi:
 - L'importo effettivamente speso, tenuto conto delle eventuali rimodulazioni effettuate a seguito di rinunce, revoche o secondo quanto ivi previsto dall'art. 13;
 - Gli interventi realizzati e i risultati conseguiti;
 - L'indicazione del costo finale di ogni singolo intervento con le relative voci di spesa (rendiconto economico finanziario finale).
7. Il Soggetto Attuatore rendiconta le spese relative all'attività progettuale finanziata. La tipologia delle voci di spesa indicate nel rendiconto devono corrispondere a quella indicata nel progetto approvato, parte integrante della domanda di finanziamento.
8. Il Responsabile di procedimento attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca del finanziamento, dei presupposti di fatto e di diritto per la conferma del finanziamento.
9. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile di procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

Art. 12 - Modalità di rendicontazione

1. Il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di realizzare l'operazione finanziata nel rispetto di quanto stabilito nel progetto approvato e dal Provvedimento di concessione. Al fine di conseguire il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità indicate sopra, predispone ed inoltra la documentazione inherente al rendiconto e secondo i formati previsti per la tipologia di operazione;
2. Tutte le spese sostenute, per essere ritenute ammissibili e dunque rimborsabili, dovranno rispettare i seguenti principi generali di ammissibilità:
 - a) riferibili al periodo di validità del finanziamento, ovvero sostenute nel periodo compreso tra la data di avvio e la conclusione del progetto;
 - b) pertinenti e imputabili al progetto: è necessario che i beneficiari appongano il codice CUP (Codice Unico di Progetto) su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi allo specifico progetto d'investimento ed in tutte le comunicazioni con l'Amministrazione inerenti il progetto stesso;
 - c) tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
 - d) correttamente classificate e riferite a voci di spesa previste nel Piano Economico del progetto approvato;
 - e) effettivamente sostenute, ovvero corrispondenti a pagamenti effettuati dal soggetto Attuatore, e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, regolarmente registrati nella contabilità dell'attuatore in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili previsti per la natura giuridica e il settore di

appartenenza del soggetto attuatore;

f) ammissibili secondo le vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali.

g) In caso di personale interno, il costo diretto per il personale da rendicontare deve essere asseverato attraverso attestazione rilasciata dal Consulente del Lavoro iscritto nell'apposito albo.

h) I costi per l'acquisto di materiale, per come previsto dal progetto approvato e dal quadro economico che ne determina lo stanziamento, dovranno essere rendicontati attraverso giustificativi di spesa che riportino i riferimenti del progetto sul quale gravano le spese sostenute e rendicontate come stabilito dal punto 2 del presente articolo.

Art. 13 - Revoca del finanziamento

1. Il finanziamento è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- rinuncia del Soggetto Attuatore;
- mancato rispetto dei termini perentori stabiliti dalla presente convenzione;
- qualora il soggetto Attuatore non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, nel caso in cui tali inadempienze pregiudichino l'assolvimento da parte della Regione degli obblighi previsti dalla normativa vigente;
- incompleto o insufficiente riscontro alla richiesta di chiarimenti e integrazioni nei termini perentori stabiliti;
- accertamento in sede di rendicontazione del verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - attività svolta diversa da quella ammessa a finanziamento;
 - attività svolta da soggetto diverso dal soggetto attuatore.

2. A fronte dell'accertamento dell'inadempienza il RUP invierà comunicazione formale a mezzo pec con cui si intima ad adempiere, invitando il soggetto attuatore a provvedere entro il termine di 15 giorni, con la precisazione che in difetto la convenzione si intenderà risolta;

3. La revoca del finanziamento comporta la restituzione delle somme già erogate.

Art. 15 - Sospensione

1. La Regione si riserva la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, gli effetti della presente Convenzione.
2. Il Soggetto Attuatore non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo il caso fortuito ovvero le ipotesi di forza maggiore di cui all'articolo che segue e salvi gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati, autorizzati dall'Amministrazione.
3. In caso di sospensione non autorizzata del Soggetto Attuatore, l'Amministrazione si riserva la Facoltà di recedere dalla presente Convenzione.

Art. 16 - Forza maggiore

1. Per forza maggiore si intende ogni situazione imprevista ed eccezionale o ogni evento fuori dal controllo delle parti, che non permette il completamento delle prescrizioni della presente Convenzione, che non è imputabile a errore o negligenza e che le parti non avrebbero potuto prevedere o prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza.
2. Non possono essere considerati cause di forza maggiore difetti nelle forniture o nei materiali o ritardi nel loro reperimento, controversie di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.

3. Il Soggetto Attuatore che si trova nelle condizioni di forza maggiore deve informare l'Amministrazione senza indugio tramite lettera raccomandata A/R (o PEC), indicando la tipologia, la durata probabile e gli effetti previsti e deve, comunque, porre in essere ogni sforzo per minimizzare le conseguenze dovute a tali condizioni.
4. Nessuna delle parti della presente Convenzione può essere considerata inadempiente nel caso in cui non riesca ad adempiervi per cause di forza maggiore.
5. In presenza di cause di forza maggiore l'esecuzione del progetto potrà essere sospesa.

Art. 17 - Protezione dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - *General Data Protection Regulation* (di seguito, "GDPR"), con riferimento al trattamento di dati personali che ricada nell'ambito di applicazione del GDPR, si informa che il titolare del trattamento è la Regione Calabria (di seguito "Titolare").

I dati personali verranno acquisiti direttamente presso l'interessato. Potranno essere oggetto di trattamento le categorie di dati di seguito indicate:

- **Dati personali:** Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) GDPR). I dati personali forniti dai Beneficiari saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.
- **Categorie particolari di dati personali:** Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati personali (ove richiesti) è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o dello Stato italiano (art. 9, comma 2, lett. g) GDPR). Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.
- **Dati relativi a condanne penali o reati:** Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (ove richiesti) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ed avviene sulla base di quanto previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano ed, in particolare, sulla base delle disposizioni di legge in materia antimafia e di quelle ulteriori eventualmente richiamate nell'Avviso.

La comunicazione dei dati ad eventuali contitolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di legge. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal soggetto Attuatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm.

Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare, quali i dipendenti assegnati dall'Amministrazione regionale. I dati non saranno diffusi, eccetto i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione che saranno diffusi in conformità alle previsioni di legge e, in particolare, secondo le norme in materia di pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Calabria, e sul sito internet della Regione Calabria, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

I dati non saranno oggetto di trasferimento ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.

I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del connesso procedimento e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per l'ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.

L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli Artt. 15 e segg. del GDPR.

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altre autorità di controllo eventualmente competente.

Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal Titolare potrà essere inviata a mezzo PEC al seguente recapito:

I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (DPO) sono di seguito indicati:
rdo@pec.regione.calabria.it.

Art. 18 - Regole di pubblicità

1. Il Soggetto Attuatore è obbligato al rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo stabilito dalla normativa europea.
2. Per ciascun intervento che usufruisca del finanziamento di cui è titolare, l'attuatore a valere sulla misura è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del FSC per cui dovrà essere riportata la dicitura «Progetto realizzato mediante risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione» sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet.

Art. 19 Conflitto d'interessi

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a prendere ogni necessaria misura per prevenire ogni rischio, anche indiretto o potenziale, di conflitto di interesse o incompatibilità che possa influire sulla corretta esecuzione, sull'imparzialità e l'obiettività della presente Convenzione.
2. Ogni situazione che costituisca o possa portare a conflitti d'interesse o incompatibilità durante l'esecuzione delle attività, deve essere immediatamente comunicata alla Regione. Il Soggetto Attuatore deve procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. La Regione si riserva il diritto di verificare che le misure prese siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive.

Art. 20 - Foro competente

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Catanzaro.

Art. 21 - Patto integrità

1. Costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione il Patto di integrità Approvato con Delibera di Giunta regionale n. 698 del 03 dicembre 2024.

Art. 22 - Stipula della Convenzione

1. La presente Convenzione è stipulata in forma elettronica attraverso l'apposizione della firma digitale delle parti. La presente convenzione è repertoriata ed è soggetta alla registrazione solo in caso d'uso.

Art. 23 – Rinvii

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento all'avviso ed alla normativa nazionale e comunitaria nello stesso richiamata, ai principi del Codice Civile, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché dall'Accordo di programma per l'attuazione della strategia urbana dell'area urbana di dimensione inferiore di Lamezia Terme del 7.9.2021.

Art. 24 – Allegati

1. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, tutti i documenti ivi richiamati.

Le parti hanno letto e riconosciuto conforme alla loro volontà il presente atto e perciò lo hanno firmato.

FIRMA
(per la Regione)

FIRMA
(per il Soggetto Attuatore)